



COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 26/06/2024

OGGETTO: Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 12:00, nell'Aula Consiliare, previo avviso di convocazione, trasmesso ai consiglieri per via telematica, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale;

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CORDA VANESSA	SI
ATZENI ANDREA	SI
LOI GIUSEPPE	SI
TATTI MARIANNA	NO
TATTI SALVATORE	SI
SCANU SILVANA	NO
MASALA SERAFINO	SI
DESSI' SERAFINO	NO
TATTI GABRIELLA	SI
LOI SERAFINO	NO
COSSU ALESSIO	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 4

Partecipa il Segretario comunale DOTT. CLAUDIO DEMARTIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CORDA VANESSA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Illustra la proposta il Sindaco Corda.

Interviene il Cons. Cossu, per raccomandare attenzione alla banca-dati dei contribuenti, da controllare per permettere che il costo totale del servizio sia suddiviso equamente fra tutti gli utenti.

La proposta è approvata con voti unanimi e dichiarata immediatamente eseguibile con identica votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 18 del 26/06/2024

Vista la proposta di deliberazione n. 224 del 19.06.2024 presentata dalla Responsabile Area Amministrativa – Finanziaria.

Richiamate per la tassa sui rifiuti le seguenti normative:

- con l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147/2013, è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- l'art. 8 del DPR 158/1999 prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario disciplinato dallo stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528 "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA), con i poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/1995, le funzioni di regolazione e controllo, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF ARERA ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, ARERA ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- con la Delibera 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo le seguenti novità:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dall'organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle tariffe, secondo le modalità e i criteri da individuare con successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra-periodo delle tariffe, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- con la Delibera 389 del 03/08/2023, ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021.

Richiamati in relazione al termine di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'interno del 22.12.2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15.03.2024;
- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni nella L. 15/2022, che dispone *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

Considerato che nell'art. 7 della Delibera 363/2021, aggiornata dalla Delibera 389/2023, ARERA disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario di gestione del servizio dei rifiuti urbani (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predisporre il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024-2025;
- ARERA: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Considerato che:

- con la Determinazione n. 01/DTAC/2023 ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025);
- l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato A alla delibera 363/2021 aggiornato, definisce l'ETC come *“L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;
- la Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23.12.2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), fissando le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO)

corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

- il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO programmato nel Piano predetto;
- il Comune deve svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fino a quando non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;
- l'ufficio proponente la presente deliberazione è stato individuato come unità organizzativa interna dotata di terzietà rispetto ai gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, in particolare, rispetto all'Area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da parte del Consiglio Comunale;
- ai sensi dell'art. 4 della delibera ARERA 363/2021 aggiornata, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Considerato che:

- il gestore del servizio rifiuti ha trasmesso al Comune i dati di costo di propria competenza conformemente ai principi metodologici previsti dal MTR-2 aggiornato e agli schemi tipo da adottare ai fini della validazione del PEF;
- il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione;
- il Piano Economico Finanziario è composto:
 - da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti;
 - da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA;
- tutti i documenti trasmessi dal gestore, inclusa la relazione tecnica ed economica riguardante la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani, s'intendono richiamati nella presente deliberazione;
- l'ufficio proponente la presente deliberazione ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dal gestore, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2024-2025;
- ai sensi dell'art. 4 del MTR-2, allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato con la delibera ARERA 389/2023, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale, determinato dalla seguente tabella riepilogativa:

	2024	2025
r_{pi_a}	2,7%	2,7%
X_a	0,10%	0,10%
Q_{L_a}	0,00%	0,00%
P_{G_a}	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
CRI_a	7,00%	0,00%
r_a	9,60%	2,60%

- dallo schema di piano finanziario risulta un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2024	2025
--	------	------

$\sum T_a$	€ 65.659	€ 69.957
$\sum T_{a-1}$	€ 46.145	€ 50.576
$\sum T_{max}$	€ 50.575	€ 51.891
Delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	€ 15.083	€ 18.066

Considerato che risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per il biennio 2024-2025.

Ritenuto non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2.

Richiamato l'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.

Evidenziato che dal totale dei costi del PEF è stato sottratto il contributo del MIUR, cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07.

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2021 ARERA, per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2 è il seguente:

	2024	2025
$\sum T_a$	€ 50.575	€ 51.891
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 122	€ 60
Tariffa TARI	€ 50.453	€ 51.831

Atteso che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato rifiuti urbani deve essere interamente coperto dalle entrate tariffarie calcolate per il 2024-2025 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999.

Richiamata la relazione di accompagnamento del Comune quale Ente Territorialmente Competente per il dettaglio delle scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dal gestore individuato ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI.

Considerato che con separata deliberazione si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto della presente deliberazione.

Considerato che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di Oristano.

Ritenuto di poter validare il Piano Economico Finanziario, al fine di garantire l'applicazione della tassa sui rifiuti a partire dal 1° gennaio 2024.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica e il parere favorevole circa la regolarità contabile, resi dalla Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

1. Di approvare il piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025, composto dal foglio di calcolo e dalla relazione di accompagnamento allegati alla presente deliberazione, da cui risulta che il costo complessivo di gestione del servizio integrato dei rifiuti per le annualità 2024-2025 è il seguente:

	2024	2025
$\sum T_a$	€ 50.575	€ 51.891
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 122	€ 60
Tariffa TARI	€ 50.453	€ 51.831

2. Di prendere atto che nel bilancio di previsione 2024-2025 sarà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio, con apposita variazione.

3. Di prendere atto che spettano alla Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria i conseguenti adempimenti gestionali.

4. *Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti*, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

SINDACO CORDA VANESSA

Il Segretario Comunale

DOTT. CLAUDIO DEMARTIS

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 269

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **CABONI MARIA** attesta che in data 26/06/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge